

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma

Roma,

Partenza N.

Tipo Affare CT 34759/20 Sez.VII

Proc. M. De Vergori

monica.devergori@avvocaturastato.it

ARAN

protocollo@pec.aranagenzia.it

E p.c.

MINISTERO ISTRUZIONE

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Garante della Privacy

protocollo@pec.gpdp.it

GGETTO: chiarimenti in merito alla legittimità di fornire nominativi e compensi dei docenti e del personale ATA alle organizzazioni sindacali di comparto in regime di contrattazione integrativa di istituto

Con nota del 05.10.2020 l'Istituto in epigrafe ha rappresentato di aver ricevuto richieste da parti di alcune organizzazioni sindacali aventi ad oggetto la domanda di ostensione dei nominativi del personale scolastico impegnati in attività e progetti retribuiti con il Fondo di Istituto (c.d. FIS) nonché l'ammontare degli emolumenti percepiti dal singolo dipendente.

Ha chiesto, quindi, chiarimenti *“in merito all’obbligo di fornire “nomi, cognomi, ore, attività e relativi compensi per ogni singolo ruolo” alle organizzazioni sindacali di comparto, nonché, laddove quanto innanzi fosse possibile, di conoscere la base giuridica relativa al trattamento dei dati di che trattasi”*, anche alla luce della recente normativa sulla privacy.

*

Tanto premesso, si rappresenta che il Consiglio di Stato si è di recente espresso sulla questione oggetto di quesito con sentenza del 20.07.2018, n. 4417.

La sentenza appena citata trae spunto interpretativo dal chiaro tenore dell'art. 6 del CCNL Comparto scuola 2006-2008, che cita, tra le materie oggetto di c.d. “informazione successiva”, le seguenti ipotesi: *“n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”*.

Più nello specifico, il supremo organo della giustizia ha ritenuto che il sindacato, in quanto *“parte del procedimento di formazione e di ripartizione del Fondo di istituto, vanta una legittimazione ed un interesse (interni e) accentuati a conoscere ogni particolare della*



Avvocatura Generale dello Stato

procedura stessa, onde poter svolgere compiutamente il proprio mandato sindacale"; conseguentemente – a parere del Collegio – la posizione dei singoli lavoratori che abbiano fruito del FIS sembrerebbe attenuata con riferimento alla possibilità di resistenza in ordine all'accesso dei nominativi, alla natura degli incarichi ed alla individuazione delle somme riconosciute.

Tuttavia, è stato precisato nella pronuncia in esame, l'accessibilità alle suddette informazioni non comporta una lesione di tutela del diritto alla riservatezza dei dati riferiti ai lavoratori, considerato che – una volta ottenute le informazioni – graverà sull'organizzazione sindacale *“l'obbligo, fino ad ora proprio dell'istituto scolastico che custodiva la documentazione richiesta, di non divulgare il contenuto di detta documentazione, se non nelle sedi istituzionali e laddove “strettamente indispensabile” e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri della missione dell'organizzazione sindacale”*.

La sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto, quindi il pieno diritto delle organizzazioni sindacali, in quanto rappresentanti dei lavoratori, ad essere informati sulla ripartizione del fondo di istituto, affermando che tra gli atti a cui può accedere il sindacato vi sono anche quelli relativi ai nominativi e ai rispettivi compensi del personale impegnato nelle attività retribuite con i suddetti fondi.

Il sindacato, essendo parte del procedimento di formazione e di ripartizione del Fondo di istituto, vanta una legittimazione ed un interesse (interni e) a conoscere ogni particolare della procedura stessa, onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale.

*

La vicenda portata all'attenzione del Consiglio di Stato si è svolta – come sopra precisato – sotto la vigenza del contratto valido per il triennio 2006/2009.

Tuttavia, nel CCNL Comparto scuola applicabile *ratione temporis* (CCNL 2016-2018), non è riprodotta la netta distinzione tra c.d. informazione preventiva e informazione successiva di cui all'art. 6, comma 2 cit. preso in considerazione dal supremo organo della G.A. (tale disposizione, si ricorrendo, lettera n) faceva espresso riferimento ai *“nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto”*).

Difatti, per quando concerne le regole sulla informazione alle sigle sindacali, l'art. 5 del CCNL 2016-2018 (rubricato *“Informazione”*), la definisce e, nel descriverne contenuti e principi evidenzia:

1. *“L'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa”*



Avvocatura Generale dello Stato

2. "L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte"

3. "I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa"

Il successivo art. 22 del contratto collettivo che detta "Livelli, soggetti e materia di relazioni sindacali per la Sezione Scuola", prevede che:

a) è materia di contratto la determinazione dei "criteri per la ripartizione del fondo di istituto" (art. 22, comma 4, lett. c2);

b) è materia di confronto la determinazione dei "criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di istituto" (art. 22 comma 8, lett. b1)

Il riferimento nel CCNL 2016-2018 ai soli "criteri" per la ripartizione e per l'individuazione del personale delle attività retribuite con il FIS potrebbe indurre a ritenere che la disposizione applicabile *ratione temporis* non sia del tutto sovrapponibile a quella precedentemente vigente (art. 6 CCNL 2006-2009) e che, nel caso di specie, sia consentita la sola comunicazione in forma anomina.

In altre parole, se è vero che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4417/2018 cit. ha espresso un principio di carattere generale, facendo leva sull'interesse e la legittimazione "interna" delle sigle sindacali, la nuova formulazione delle disposizioni del CCNL 2016-2018 pone un problema di natura interpretativa, in relazione al quale ci si rimette alle definitive determinazioni dell'ARAN, cui il quesito formulato dall'Istituto Comprensivo "L. Settembrini" era parimenti rivolto.

*

Ai fini di completezza, si precisa in ogni caso che, una volta ricevuta l'istanza da parte della sigla sindacale, è comunque onere dell'amministrazione provvedere alla comunicazione ai terzi controinteressati ai sensi degli artt. 22 L. 241/90 e 3 d.P.R. n. 184/2006.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni dell'ARAN in relazione alla corretta interpretazione delle disposizioni della contrattazione collettiva applicabili *ratione temporis* ed in ogni caso a disposizione per quant'altro possa occorrere.

Il Procuratore dello Stato

Monica De Vergori

Il Vice Avvocato Generale

Vincenzo Nunziata

Firme autografe sostituite dall'indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993